



## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

Il Direttore Generale

AL PERSONALE DIRIGENZIALE E DELLE AREE  
FUNZIONALI

AI COMPONENTI NUVEC

ALLE OO.SS. DELL'AREA FUNZIONI CENTRALI

ALLE OO.SS. DEL COMPARTO FUNZIONI  
CENTRALI

ALLA R.S.U.

AL COMITATO COVID-19

AL CUG

ALL'OPI

**OGGETTO:** Prime indicazioni sulla verifica della certificazione verde COVID-19 ("Green Pass") per l'ingresso del personale, anche non dipendente, presso la sede dell'Agenzia per la coesione territoriale – Modalità di applicazione.

---

### **Premessa**

Il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 in corso di conversione, ha introdotto l'art. 9-*quinquies* al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Detto art. 9-*quinquies* prevede che i datori di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a verificare che il relativo personale "*ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa...*", possieda ed esibisca, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.

Analogo dovere di verifica sussiste anche nei confronti di "*tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.*"

Tale obbligo vige dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021.

### **Modalità operative**

In base alla su richiamata normativa, questa amministrazione ha definito le modalità operative per l'organizzazione delle predette verifiche prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro sull'intera popolazione in ingresso, ai fini di un più incisivo contenimento del rischio da COVID-19.

In tale contesto, l'amministrazione ha provveduto ad individuare i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Occorre precisare che la verifica della validità del Green Pass sarà effettuata tramite l'applicazione istituzionale "VerificaC19" che è stata installata su appositi *tablet* in dotazione al personale individuato e al personale addetto alla portineria (vedi decreto allegato). In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non viene effettuata la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss..

### **Casi particolari e inosservanza delle disposizioni**

Si informa che il comma 3 dell'art. 9-quinquies prevede che le disposizioni "*non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute*". I lavoratori in tale particolare condizione dovranno far pervenire la prescritta certificazione all'Ufficio 2 di Staff entro il 15 ottobre p.v.. I limiti temporali di validità della predetta esenzione sono stati prorogati al 30/11/2021 dalla circolare del Ministero della Salute prot. n. 43366 del 25/09/2021.

Nel caso di lavoratore in possesso di risultanza di tampone negativo e temporalmente valido, ma privo di certificazione verde COVID-19 a causa di possibili ritardi di registrazione del dato sulla banca dati "Green Pass", l'ingresso potrà essere autorizzato previa esibizione di attestazione di tampone negativo presentato entro i limiti temporali di validità ( 48 ore tampone rapido - 72 ore tampone molecolare).

Nel caso di mancato ingresso dei dipendenti per non validità o assenza della certificazione verde COVID-19, saranno applicate le misure di cui al comma 6 dell'art. 9-quinquies che si riportano testualmente: "*Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione di cui primo periodo è disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato.*"

Nel caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso ed esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19, si applicano le misure di cui al comma 7 dell'art. 9-quinquies: "*L'accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti*".

Tali misure potranno essere aggiornate in ragione dell'evoluzione del contesto normativo in sede di conversione del decreto legge e della preannunciata adozione di un decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alle procedure per l'effettuazione dei controlli.

Con successiva comunicazione, che sarà adottata entro la data del 31 ottobre p.v. in esito alle consultazioni con gli organismi paritetici e al confronto sindacale, verrà data informativa sull'organizzazione e i criteri che regoleranno le modalità di rientro in presenza del personale.

IL DIRETTORE GENERALE

~~(Dr. Paolo Esposito)~~

220/2021



## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

Il Direttore Generale

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medesima Agenzia;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2015 recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale";

**VISTO** il decreto del Direttore Generale dell'agenzia n. 47 in data 15 ottobre 2015 recante "Regolamento di articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale";

**VISTO** l'art. 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigenziale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

**VISTA** la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'articolo 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che *"Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza,*

*applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente";*

**VISTO** il citato articolo 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1, il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l'articolo 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

**VISTA**, la legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare il comma 3, dell' articolo 14, che prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening" e, in particolare, l'articolo 1, che estende l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico;

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, in corso di conversione, che ha introdotto l'art. 9-quinquies al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale prevede che i datori di lavoro del personale delle amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a verificare che il relativo personale, *"ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa..."*, possieda ed esibisca, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;

**ATTESO CHE** si rende dunque necessario individuare, tra il personale in servizio, a vario titolo, presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, degli incaricati al controllo della cd. certificazione verde COVID – 19 di cui sopra;

**RITENUTO** di aver individuato nell'Ufficio del Consegnatario e nel personale esterno addetto al servizio di portineria i soggetti idonei allo svolgimento delle attività di controllo;

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Ufficio di Staff 2 al Direttore Generale;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

I Sigg.ri Vincenzo Santosuosso, Massimo Melfa, Paolo Di Battista, in servizio presso l'Ufficio del Consegnatario, sono incaricati dello svolgimento dei controlli della certificazione verde COVID – 19 di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.

Del pari, i Sigg.ri Silvia Scocozza, Chiara Turco, Giorgia Marroni e Simone Murazzo, addetti alla portineria e dipendenti della società METROSERVICE S.r.l. sono incaricati dello svolgimento dei controlli della certificazione verde COVID – 19 di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.

### **Art. 2**

Il presente decreto si invia ai competenti Uffici dell'Agenzia per la relativa pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet istituzionale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

  
Dr. Paolo Esposito

4

12 OTT. 2021